



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

LEGGE REGIONE PIEMONTE 5/12/1977, n. 56 art. 17

PIANO REGOLATORE GENERALE

APPROVATO CON D.G.R. DEL 06/06/1989, N. 93-29164

VARIANTE N. 22

PROGETTO DEFINITIVO

NORME DI ATTUAZIONE

CASALE MONFERRATO LI 11.03.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I PROGETTISTI

IL SINDACO

ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 4 DEL 20.01.2014

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 14 DEL 24-03-2014

IL SEGRETARIO GENERALE



ARTICOLO UNICO

Le norme di attuazione del P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 1989 n.93-29164 e successive varianti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e strutturali n.1 e n.2 nonché dalle modificazioni n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ex art.17 comma 8° della L.R. 56/77, sono modificate come segue:

Le norme di attuazione del P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 1989 n.93-29164 e successiva varianti e modificazioni, sono modificate come segue:

All'art.13.16 paragrafo "Fg" il comma relativo alle disposizioni particolari e prescrizioni edilizie integrative per gli specifici complessi immobiliari, prima del n.29 è aggiunto il seguente n. 8.

n. 8 "Arciconfraternita": Gli interventi previsti in tale area dovranno essere coordinati al fine di realizzare un nucleo funzionalmente integrato per lo specifico uso socio-assistenziale. Sono ammesse anche integrazioni e ricomposizioni volumetriche al fine di favorire l'integrale utilizzo dell'immobile esistente. In particolare è ammesso l'ampliamento della parte di edificio ad un piano fuori terra sita nel cortile interno nel rispetto di quanto specificatamente indicato nella tavola 3d (orientale).

Gli interventi edilizi sopraindicati, sono vincolati alla specifica destinazione d'uso socio-sanitaria.

Pertanto gli atti di assenso edilizi sono subordinati all'approvazione di atto d'obbligo (registrato e trascritto a cura e spese del richiedente) con il quale il proprietario si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni opera realizzata, senza pretendere rimborso o indennizzo alcuno, a semplice richiesta del Comune, qualora per qualsiasi motivazione venga meno la destinazione d'uso socio-sanitaria.